



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Decreto Rettore

Regolamento per l'intitolazione onorifica di aule, laboratori o di altri spazi dell'Ateneo in memoria

Il Rettore

VISTA la legge 23 giugno 1927, n. 1188;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo;

PRESO ATTO che il Senato Accademico, nella seduta del 30 aprile 2026, ha rilasciato parere favorevole in ordine al testo regolamentare proposto;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 maggio 2026, ha approvato il presente Regolamento;

CONSIDERATO OPPORTUNO approvare il Regolamento per l'intitolazione onorifica di aule, laboratori o di altri spazi dell'ateneo;

CONSIDERATO infine che il Coordinatore dell'Area Affari Generali, Dott. Diego D'Amico, ha rilasciato parere di regolarità amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1 È emanato il "Regolamento per l'intitolazione onorifica di aule, laboratori o di altri spazi dell'ateneo in memoria", che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2 Il Regolamento di cui al precedente articolo 1 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale.

Il Rettore
Gianluigi Greco

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

**REGOLAMENTO PER L'INTITOLAZIONE ONORIFICA DI AULE, LABORATORI
O DI ALTRI SPAZI DELL'ATENEO IN MEMORIA**

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità	4
Art. 2 – Soggetti dedicatari	4
Art. 3 – Soggetti proponenti	4
Art. 4 – Procedimento di approvazione	4
Art. 5 – Apposizione di targhe.....	4
Art. 6 – Disposizioni finali	4

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'intitolazione onorifica delle aule, dei laboratori e degli altri spazi dell'Università della Calabria.

Art. 2 – Soggetti dedicatari

1. Sono dedicatari i soggetti deceduti da almeno 10 anni, ovvero da almeno 3 anni in casi eccezionali e debitamente motivati.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essersi distinti per:
 - a) altissimi assoluti meriti scientifici, culturali o civili universalmente riconosciuti;
 - b) altissimi meriti scientifici, culturali, civili o istituzionali che hanno onorato l'Università della Calabria.
3. I soggetti dedicatari devono, altresì, aver posseduto requisiti di integrità morale coerente con i valori istituzionali dell'Ateneo.

Art. 3 – Soggetti proponenti

1. La proposta motivata di intitolazione onorifica delle aule, dei laboratori e degli altri spazi dell'Ateneo, per meriti scientifici e culturali può essere presentata dal Rettore o da uno o più Dipartimenti; in quest'ultimo caso, la proposta è corredata dalla sottoscrizione di almeno dieci professori di prima fascia in servizio presso l'Ateneo e la relativa deliberazione consiliare è approvata con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto delle strutture proponenti.
2. La proposta motivata di intitolazione onorifica delle aule, dei laboratori e degli altri spazi dell'Ateneo, per meriti civili o istituzionali può essere presentata dal Rettore o da uno o più Dipartimenti; in quest'ultimo caso, la proposta è corredata dalla sottoscrizione di almeno dieci membri della comunità accademica (professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo) in servizio presso l'Ateneo e la relativa deliberazione consiliare è approvata con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto delle strutture proponenti.
3. Le proposte di cui ai precedenti commi possono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 4 – Procedimento di approvazione

1. Le proposte di intitolazione acquisite per meriti scientifici e culturali che hanno onorato l'Università della Calabria, con cadenza annuale, sono trasmesse a un'apposita commissione di 3 esperti esterni, di chiara fama, nominata dal Senato Accademico su proposta del Rettore, ai fini dell'acquisizione di un parere in merito alla sussistenza dei requisiti necessari.
2. In ogni caso, le proposte di intitolazione sono approvate dal Senato Accademico, a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Apposizione di targhe

1. L'intitolazione onorifica comporta l'apposizione di una targa recante il nominativo del dedicatario.
2. La relativa cerimonia è organizzata dal Soggetto proponente.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti e i regolamenti interni dell'Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale.